



## STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

*dott. Marco Ansaldo - rag. Antonella Bolla*

ALBA - Via San Paolo n. 3/A - tel. 0173-366212

CANALE - P.zza Trento T. n. 21 - tel. 0173-970386

[www.ansaldiassociati.it](http://www.ansaldiassociati.it)

Ai Signori Clienti

### **Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2010.**

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e fiscale.

Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

Nella sezione “approfondimenti” del nostro sito sono inoltre disponibili i seguenti nuovi documenti:



#### **NOVITÀ FISCALI 2010**

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/Novità%20fiscali%202010.pdf>



#### **IVA: NUOVE REGOLE DAL 2010**

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/IVA%20-%20Nuove%20regole%20dal%202010.pdf>



#### **DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ**

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/Detassazione%202010%20dei%20premi%20di%20produttività.pdf>

## LAVORO

### **RIPOSI SETTIMANALI: I CHIARIMENTI SULLE SANZIONI**

Il Ministero del Lavoro, con il parere prot. n.19428 del 14 dicembre 2009, ha fornito importanti chiarimenti riguardo l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di fruizione del **riposo settimanale**.

Tale norma, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n.133/08, di conversione del D.L. n.112/08 (Manovra Estiva), prevede che **il lavoratore deve godere di un riposo di almeno 24 ore consecutive, come media in un periodo non superiore a 14 giorni**.

I chiarimenti forniti, costituendo i parametri di condotta degli ispettori del lavoro per l'esercizio della loro attività, devono essere tenuti nella dovuta considerazione dai datori di lavoro.

In particolare, l'ispezione dovrà essere costituita dalle seguenti fasi:

#### 1ª FASE: Verifica della normativa contrattuale

In primo luogo gli Ispettori devono valutare l'esistenza e l'applicabilità di disposizioni contrattuali che prevedano deroghe rispetto alla disciplina ordinaria sopra richiamata, richiamando tale verifica nel verbale unico conclusivo degli accertamenti.

#### 2ª FASE: La verifica del rispetto della media nei 14 giorni

Per verificare il rispetto della regola di almeno 24 ore di riposo continuative ogni 7 giorni, come media nel periodo di 14 giorni, gli ispettori del lavoro partono dall'ultimo giorno di riposo settimanale e, a ritroso, verificano che nei precedenti 13 giorni vi sia stato il godimento di almeno un altro giorno di riposo. Nel caso in cui il rispetto di tale media sia violata, il datore di lavoro è sanzionato con la **sanzione amministrativa da 130,00 a 780,00 euro** per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione.

#### 3ª FASE: La verifica del periodo di riferimento per il calcolo della sanzione

Il personale ispettivo, per la corretta applicazione della sanzione, dovrà poi procedere alla verifica del periodo di riferimento, in virtù di quanto esposto nel paragrafo precedente. Tale periodo di riferimento, previsto dall'art.4, co.3 o 4, del D.Lgs. n.66/03, è pari a 4 mesi, fatta salva la possibilità di estenderlo, da parte della contrattazione collettiva, a 6 o a 12 mesi a fronte di ragioni oggettive, tecniche o organizzative. Nel caso in cui una pluralità di violazioni sia riferibile al medesimo lavoratore e per il medesimo periodo di riferimento, potranno dar luogo ad una sola sanzione. Viceversa, nel caso in cui le violazioni siano riferite a più di un lavoratore, vi sarà l'applicazione di un egual numero di sanzioni, fatta salva la disposizione in materia di concorso formale di illeciti derivanti da un'unica azione o omissione: quest'ultima disposizione sarà applicata solo in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione e non nella fase dell'accertamento.

### **DAL 1° GENNAIO 2010 AUMENTO DELL'ALIQUTA CONTRIBUTIVA**

Per effetto dell'equiparazione contributiva del lavoro parasubordinato a quello subordinato, l'aliquota contributiva della gestione separata Inps ha subito un rincaro graduale nel corso degli anni che porterà le **aliquote di contribuzione** per il periodo d'imposta **2010** pari al **26,72%** per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria.

Si tratta dell'ultimo aumento previsto dalla L. n.247 del 23 luglio 2007, con l'aumento di un punto percentuale rispetto all'aliquota contributiva per il 2009. Per i soggetti che sono già titolari di una pensione o che hanno già una copertura previdenziale, l'aliquota contributiva resta pari al 17%.

Si ricorda che all'iscrizione nella gestione separata Inps istituita dalla L. n.335/95 sono tenuti:

- i lavoratori parasubordinati;
- gli incaricati delle vendite a domicilio;
- i liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;
- i lavoratori autonomi occasionali, qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi il limite di € 5.000;
- gli associati in partecipazione che apportano lavoro.

Il contributo è interamente a loro carico per i professionisti mentre è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore per i collaboratori.

#### **CONTRIBUTI 2010 PER LE COLF: STABILITI GLI IMPORTI.**

L'Inps, con circolare n.11 del 28 gennaio 2010, informa di aver calcolato i **nuovi contributi per i lavoratori domestici** da applicare dal 1° gennaio.

Tali importi sono stabiliti per i lavoratori con orario fino a 24 ore settimanali nelle seguenti misure:

- per retribuzioni orarie fino a € 7,22: **€ 1,34** (di cui € 0,32 a carico del lavoratore);
- per retribuzioni orarie oltre € 7,22 e fino a € 8,81: **€ 1,51** (€ 0,36 a carico del lavoratore);
- per retribuzioni orarie oltre € 8,81: **€ 1,85** (€ 0,44 a carico del lavoratore).

Per quest'anno la presenza o meno di assegni familiari cambia gli importi applicabili solo per retribuzione oraria superiore a € 8,81; infatti per tale importo la contribuzione è pari a € 1,84 (€ 0,44 a carico del lavoratore) in assenza di quota CUAUF.

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l'importo orario del contributo dovuto è di **€ 0,98** (di cui € 0,23 a carico del lavoratore), mentre nel caso di lavoratore coniuge del datore di lavoro, parente o affine il contributo dovuto è di **€ 0,97** (di cui € 0,23 a carico del lavoratore).

La prossima scadenza per il pagamento, relativamente ai contributi per il primo trimestre 2010, è il **10 aprile 2010**.

#### **COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA**

Scade il prossimo **1 marzo 2010** (il 28 febbraio cade di domenica) il termine per trasmettere telematicamente la **Comunicazione annuale dei dati Iva** relativa all'anno **2009**.

Tale adempimento, di regola, non sostituisce la Dichiarazione annuale Iva ma costituisce adempimento autonomo in quanto trattasi di un obbligo imposto dalla normativa comunitaria, affinché ciascun Stato membro possa effettuare il calcolo delle "risorse proprie" da versare al bilancio comunitario.

## VARIE

### **NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE.**

Sulla base del D.M. 4 dicembre 2009 pubblicato nella G.U. n.291 del 15 dicembre 2009, con decorrenza 1° gennaio 2010, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 c.c. è fissata all' **1%** in ragione d'anno.

## ADEMPIMENTI

### **MODULI RICHIESTA DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE.**

Si rende noto ai Signori clienti che **sussiste l'obbligo per i lavoratori ed i collaboratori di presentare ogni anno la dichiarazione per la richiesta delle detrazioni** per lavoro dipendente e familiari a carico (di cui agli artt.12 e 13 del Tuir), **anche in assenza di variazioni** rispetto alle comunicazioni effettuate in passato.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni occorre quindi che i lavoratori compilino una richiesta in tal senso, completa dei codici fiscali dei familiari fiscalmente a carico, in assenza dei quali non sarà possibile riconoscere tali detrazioni.

A tale richiesta andranno allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia per tutti i lavoratori stranieri.

In tal caso, se la richiesta riguarda familiari residenti all'estero, la documentazione andrà prodotta secondo le norme stabilite per la validazione dei documenti in lingua straniera.

Al fine di agevolare il rispetto degli adempimenti verranno consegnati nelle prossime settimane i modelli di dichiarazione con allegate istruzioni da fare compilare ai dipendenti e collaboratori dell'azienda; tali moduli dovranno poi essere riconsegnati al più presto ai nostri uffici.

### **AUTOLIQUIDAZIONE INAIL DEI SALARI 2009 / 2010.**


Si comunica che entro il **16 febbraio 2010** i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come saldo per l'anno precedente ed anticipo per l'anno in corso.

Entro la stessa data devono presentare, inoltre, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).


La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può essere presentata entro il 16 marzo 2010, ferma restando la scadenza del pagamento al 16 febbraio 2010.

Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo e il prospetto contenente i dati relativi al tasso applicato e la sua oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall'Inail ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2009 con il modulo 20SM.

I Signori clienti dovranno inoltre comunicare in tempo utile le modalità di pagamento del premio Inail: è possibile, infatti, procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione,



La manifestazione di volontà espressa una prima volta è considerata valida anche per gli anni successivi. Pertanto:



È possibile richiedere il pagamento rateale in rate superiori a 4, mediante **apposita istanza** da presentare alla sede Inail, qualora si dimostri di essere in una delle seguenti situazioni:

- ➔ difficoltà dello specifico settore produttivo;
- ➔ particolari condizioni di crisi aziendale;
- ➔ crediti vantati nei confronti di enti pubblici e non ancora realizzati per lavori appaltati, dei quali deve essere specificata la natura;
- ➔ causa di forza maggiore.

Inoltre se si presume che le retribuzioni, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente (es. riduzione del personale ovvero trasferimento di ramo di azienda), è possibile comunicare all'Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2010, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo.

**IL NUOVO UNIEMENS INDIVIDUALE.**

Con il progetto UniEMens sono state introdotte nuove modalità di denuncia mensile delle retribuzioni e delle contribuzioni dovute all'Inps mediante **l'unificazione dei flussi EMens e DM10**, raccogliendo le informazioni retributive e contributive a livello individuale per ogni lavoratore.

In buona sostanza, l'unificazione dei flussi retributivi EMens e contributivi DM10, ora sostituiti, ha dato origine al nuovo sistema UniEMens, nel quale **i dati relativi alla contribuzione ed alle somme a credito sono indicati individualmente per ogni lavoratore.**

Tale adempimento consente di realizzare in maniera compiuta le disposizioni dell'art.44 del D.L. n.269/03 che ha disposto l'obbligo, per i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione unica (modello Cud), della trasmissione mensile in via telematica agli enti previdenziali dei dati retributivi e delle informazioni utili per il calcolo dei contributi, l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e **l'erogazione** delle prestazioni.

Dopo una prima fase sperimentale, con l'anno 2010 l'utilizzo del nuovo flusso è obbligatorio.

**Dalle denunce di competenza gennaio 2010 (da inviare entro il 1° marzo 2010), tale nuova modalità entrerà a regime e sarà, quindi, obbligatoria per la generalità delle aziende.**

Analogamente a quanto avveniva con i flussi EMens, infatti, le denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti e parasubordinati UniEMens dovranno essere trasmesse entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza. Qualora l'ultimo giorno sia festivo, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo.

**Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga, per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso.**

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° FEBBRAIO 2010 AL 28 FEBBRAIO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° febbraio 2010 al 28 febbraio 2010, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

*Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.*

**mercoledì 10 febbraio**

▪ **Giornalisti previdenza complementare**

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

**martedì 16 febbraio**

▪ **Ipef versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

▪ **Imposta sostitutiva Tfr - Sostituti d'imposta**

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del fondo TFR maturata nel **2009**.

▪ **Ipef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

▪ **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

▪ **Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

▪ **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

▪ **Contributi Inps - Artigiani e commercianti**

Versamento della **quarta rata trimestrale**, relativa al **2009**, dei contributi dovuti sul minimale.

**▪Autoliquidazione Inail - Versamento**

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo **2009** ed all'acconto **2010**.

**▪Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

sabato 20 febbraio

**▪Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

**▪Enasarco- Versamento**

Versamento dei contributi relativi al **quarto trimestre 2009**, relativi agli agenti e rappresentanti.

giovedì 25 febbraio

**▪Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

**▪Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

**▪Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

domenica 28 febbraio

**▪Cud - Sostituti d'imposta**

Consegna della certificazione dei compensi corrisposti, nel **2009**, ai lavoratori dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

**▪UniEMens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.

**▪Fasi – Versamento**

Pagamento dei contributi relativi al **primo trimestre** dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.